

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER I PRESIDOSPEDALIERI DELLA ASL ROMA I

CIG 7432406774

TRA

La **Azienda Sanitaria Locale ROMA “1”**, con sede in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, codice fiscale e partita IVA 13664791004, in persona del Dott. Angelo Tanese, domiciliato per la carica nella sede su indicata, nella sua qualità di Direttore Generale tale nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016

E

.....
.....

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n. del è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva Antincendio e di sicurezza per i Presidi Ospedalieri della ASL Roma 1 per la durata **dodici (12) mesi**, Il valore posto a base d’asta, è pari a € 1.303.000,00 oltre IVA di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 7432406774);
- che con deliberazione D.G. n.... del la procedura suddetta è stata aggiudicata allaper un importo complessivo di € esclusa IVA, al netto del ribasso del.....% sull’importo posto a base di gara;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti ed i documenti menzionati nel presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati. Gli atti e i documenti sono i seguenti:

- la deliberazione di indizione della gara n.....del.....;
- la deliberazione di aggiudicazione n.....del.....;
- l’offerta economica dell’Impresa;
- l’offerta tecnica dell’impresa;
- la lettera di aggiudicazione prot. n. del
- il Capitolato Speciale e tutti i rispettivi allegati;
- la fidejussione n., di € rilasciata dallaS.p.A. in data

- Polizza di RCT/O
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione dell'Impresa alla C.C.I.A.A. di
- che in data l'ASL Roma 1 ha chiesto alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., relative all'Impresa (certificazione antimafia);
- la nota della Prefettura UTG di Roma delprot.
- gli allegati al presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

L'ASL Roma 1 concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di sorveglianza attiva Antincendio e di sicurezza per i Presidi Ospedalieri della ASL Roma 1. Il servizio avrà la durata di **dodici (12) mesi**, decorrenti dalla data di consegna anche anticipata dello stesso, eventualmente rinnovabili per ulteriori **dodici (12) mesi**, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione di eguale gara da parte della Regione Lazio.

L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ivi compresi il Capitolato Speciale e l'Offerta Tecnica.

Articolo 3. Modalità

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale e suoi allegati e nella Offerta Tecnica ed in quella economica dell'impresa nonché di tutte le previsioni di cui agli atti di gara e degli allegati in calce al presente contratto, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Articolo 4. Condizioni del servizio

Fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale e suoi allegati, l'Impresa deve assicurare il Servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della Asl Roma 1, analiticamente elencati nell'art. 2 del Capitolato speciale e suoi allegati.

L'Impresa dovrà in ogni caso:

- Ispezionare le parti degli edifici più a rischio dal punto della sicurezza antincendio, anche più volte al giorno, secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione della Sicurezza Antincendio;
- Controllare lo stato e la completezza dei principali presidi antincendio,
- Mantenere sotto osservazione e attenzione tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
- Sorvegliare e segnalare al delegato da parte dell'ASL per il divieto di fumo.
- Supportare l'organizzazione delle esercitazioni antincendio periodiche partecipando alle stesse.

Il servizio oggetto dell'appalto prevede anche:

- La sorveglianza degli allarmi (Allarmi della rivelazione fumo, allarme degli ascensori, allarmi delle centrali gas medicinali, allarme dei gruppi elettrogeni, allarmi degli UPS, allarmi delle principali apparecchiature delle cabine elettriche e dei quadri elettrici, allarmi dei sistemi di condizionamento e riscaldamento, ecc.) con avvio delle procedure di sicurezza previste dall'Asl e supporto ai reparti per la prima fase prima dell'intervento del personale tecnico e delle imprese.
- L'esecuzione dei primi eventuali interventi di lotta antincendio a supporto del personale Asl Roma 1.
- Primi interventi in caso di altri potenziali eventi pericolosi quali allagamenti, fughe di gas, crolli di intonaci e controsoffitti, cedimenti degli infissi, ecc. volti all'eliminazione dei primi rischi per pazienti, personale, e visitatori, fino all'intervento dei Vigili del Fuoco.
- Assistenza all'intervento immediato per il riporto al piano degli ascensori in caso di guasto e per liberare le persone in esso presenti.
- Supporto necessario informativo e tecnico alle squadre dei Vigili del Fuoco.

Il servizio di intervento in caso di evento pericoloso e avverso è esteso anche agli edifici non ospedalieri indicati all'Art. 1 punti 2 e 3, a tutti i locali tecnici e le aree pertinenziali (cortili, parcheggi, ecc.) degli edifici dell'Asl.

Articolo 5. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale presunto massimo ammonta ad €, (dicasi €/00) IVA 22% inclusa, al netto del ribasso di gara del%, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00.

Articolo 6. Durata

Il presente contratto ha durata di 12 mesi con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. L'ASL Roma 1 ha facoltà di prorogare il contratto con decisione unilaterale, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, qualora al termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione o per l'allineamento della scadenza ad altre gare in corso nel territorio regionale. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e/o a condizioni più favorevoli per l'ASL Roma 1. La proroga del contratto è subordinata a condizione risolutiva che ne limita l'efficacia al periodo antecedente all'aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 1.300.000,00 al netto di Iva nonché di € 3.000,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 7. Deposito cauzionale ed assicurazioni

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Impresa costituisce un deposito cauzionale definitivo a mezzo fidejussione n., di € (Euro/00) rilasciata dallaS.p.A. in

data Il deposito cauzionale resterà vincolato fino alla data di approvazione del certificato di Verifica di Conformità.

Si dà atto che l'Impresa ha provveduto a stipulare la polizza assicurativa prevista dal Capitolato Speciale con un massimale annuo non inferiore a € 2.500.000,00 e con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiore a Euro 2.000.000,00:

- Garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti cagionati all'ASL ROMA 1 connessi all'esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- Garanzia per il risarcimento dei danni subiti da terzi, danni derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga.
- La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel Capitolato Speciale.

Articolo 8. Penalità

L'Impresa è soggetta alle penali previste dall'art. 18 del Capitolato Speciale ovvero delle altre penali previste altrove nel presente contratto e nel Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 18 del Capitolato, l'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Le penali si intendono cumulabili tra loro. L'applicazione delle penali non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria da parte dello stesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 18 del Capitolato, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'impresa sia determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto al RUP e al DEC tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata, comunicazione nel termine la causa maggiore non sarà presa in considerazione.

La penale sarà comminata dal RUP. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa la totale o parziale

disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito. In ogni caso, la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa.

In caso di escussione della cauzione definitiva in dipendenza dell'applicazione delle penali, l'impresa ha sempre l'obbligo di reintegrare la detta cauzione entro 10 giorni dalla richiesta della Amministrazione.

Articolo 9. Pagamenti e Fatturazione

Come previsto dall'art. 25 del Capitolato, Il pagamento del servizio avverrà **con canoni posticipati bimestrali**, previa verifica di regolarità dell'esecuzione del servizio da parte del DEC e sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura.

L'Impresa dovrà presentare alla ASL Roma 1 Borgo S. Spirito n.3 -00193- Roma le fatture elettroniche relative al servizio di che trattasi conformemente a quanto risultante dai SAL e dai Certificati di Pagamento. Non saranno considerate liquidabili fatture difformi da quanto risultante dai predetti documenti contabili.

Le fatture saranno rimesse all'UOC Contabilità e Bilancio, previa disposizione della liquidazione del relativo importo da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In sede di liquidazione del canone saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate. In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'ASL Roma 1.

I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e di Capitolato e che gli stessi sono dovuti unicamente all'appaltatore.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza del Capitolato e suoi allegati, di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

Articolo 10. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti della Legge 136/10 e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 3, che qui si intende integralmente richiamato, per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la nullità del contratto. L'Impresa si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto – ivi compresi i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, sui conti correnti dedicati ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/10, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportate, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) è 7432406774. Il nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato sono:

L'inadempimento degli obblighi da parte dell'Impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della Legge 136/10, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

L'impresa si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, ANAC).

Articolo 11. Risoluzione del contratto

Oltre a quanto già previsto all'art. 20 del Capitolato, qualora la Committente rilevi un'inadempienza dell'Assuntore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento approvato con R.D. 25.05.1985 n° 350 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assuntore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel Capitolato Speciale e suoi allegati ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, l'Assuntore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi.

L'impresa riconosce fin d'ora il diritto dell'ASL Roma 1, ove si verifichi uno solo dei casi previsti di risoluzione del contratto, di interrompere «ipso iure» il corso dell'intero contratto.

In caso di fallimento dell'impresa, tale evento interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell'impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Articolo 12. Riserve e Controversie

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento del servizio, quale che sia la contestazione.

Le eventuali riserve o contestazioni dell'impresa devono essere presentate a pena di decadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec (facendo fede la data di ricezione della comunicazione), da spedirsi, pena decadenza, entro i 15 giorni successivi all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e contenere a pena di inammissibilità e decadenza la precisa quantificazione delle somme che l'impresa ritiene gli siano dovute. Le riserve e/o contestazioni devono essere trascritte, a pena di decadenza e nel momento in cui lo stesso sarà sottoposto all'impresa per la sua firma, anche sul primo SAL e/o atto dell'appalto idoneo a riceverle successivi all'insorgenza del fatto che ha determinato il

pregiudizio dell'esecutore siccome denunciato con la comunicazione via rr e/o pec sopra citata. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere confermate su tutti i SAL successivi e, in mancanza, le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate. Nel caso in cui l'esecutore non abbia provveduto alla presentazione delle sue riserve e/o contestazioni nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati e intervenuti si intendono definitivamente accertati, e l'impresa decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve dell'impresa saranno definite ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accordo bonario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione ed applicazione, saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Roma con esclusione di ogni altro foro e di competenze arbitrali.

Articolo 13. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'impresa ha l'obbligo di corrispondere all'ASL Roma 1 le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 per l'importo di € Iva inclusa. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ASL Roma 1 intestato a: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL – Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 con la causale "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7432406774"

Articolo 14. Controlli sul servizio. Verifica di conformità

Il controllo quali/quantitativo sul servizio svolto è effettuato ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sui Assistenti.

La verifica rispetto alla regolarità complessiva del servizio reso è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto cui è riconosciuta la possibilità di intervento operativo finalizzata alla verifica del rispetto delle norme contrattuali, dei programmi di lavoro e dei risultati del servizio e la facoltà di prendere accordi con l'incaricato referente dell'Impresa per assumere ogni altro provvedimento per la corretta esecuzione del contratto.

Il presente contratto sarà oggetto di Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

La Verifica di Conformità avrà luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intenderà tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi delle

prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 15. Spese

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione e registrazione del presente contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del servizio, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome dell'Azienda o di altri.

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto regolata come per legge e pertanto esso sconta l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s. m. e i.

Articolo 16. Subappalto

L'impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di contratto di cui al precedente art. 5 l'esecuzione delle seguenti attività: _____, ad i soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tale fine, l'impresa dovrà trasmettere alla ASL la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'impresa, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della ASL della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASL ROMA 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla ASL inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della ASL né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASL ROMA 1 può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 17. Clausola sociale e Subentro nei rapporti di lavoro subordinato

Fermo restando quanto previsto all'art. 15 del Capitolato, l'appaltatore, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali, assume formale impegno ad utilizzare ed assumere alle proprie dipendenze prioritariamente lo stesso personale utilizzato dall'appaltatore cui è stato affidato precedentemente il servizio. L'appaltatore si impegna ad adempiere alla menzionata obbligazione per il periodo di durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a condizione che il numero e la qualifica del personale già utilizzato dal precedente appaltatore siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste per l'erogazione del Servizio siccome esposte nell'Offerta.

Articolo 18. Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia al Capitolato Speciale e suoi allegati, al D.Lgs. n. 50/2016 ed al DPR n 207/2010 nei limiti di sua permanete efficacia, nonché al Codice Civile ed alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici.

In caso di incompatibilità fra quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale è prevalente quanto da quest'ultimo prescritto.

Atto redatto in Roma, nella sede dell'Azienda e letto da me,, Ufficiale Rogante, ai Signori contraenti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo pienamente, per essere in tutto conforme alle loro volontà; atto che si compone di n. pagine e che viene firmato dalle parti e da me come appresso.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - Capitolato Speciale;

ALLEGATO "B"- Offerta tecnica;

ALLEGATO "C"- Offerta economica;

ALLEGATO "D" – Patto di integrità;

ALLEGATO "E" – DUVRI.

Roma,

letto, confermato e sottoscritto:

Il Legale Rappresentante ASL ROMA 1

Dott. Angelo Tanese

L'appaltatore

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere



particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l'appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate negli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

Roma,

L'appaltatore
